

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1381 del 07/03/2025
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 36 COMMA 1 LETT. A - EVD S.R.L. - RILASCIO DI CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI DA RIO GAMBERO E RIO BORIACCO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), AD USO INDUSTRIALE (CANTIERE PERFORAZIONI ORIZZONTALI DIREZIONALI) - PROC. PC24A0079 - SINADOC 41724/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1426 del 07/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 36 COMMA 1 LETT. A – EVD S.R.L. - RILASCIO
DI CONCESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA
DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI DA RIO GAMBERO E
RIO BORIACCO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), AD USO
INDUSTRIALE (CANTIERE PERFORAZIONI ORIZZONTALI DIREZIONALI) -
PROC. PC24A0079 – SINADOC 41724/2024**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (*Testo unico delle opere idrauliche*) e il R.D. 1775/1933 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*); la L. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*); il D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*); il D.Lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*);
- la L.R. 3/1999 (*Riforma del sistema regionale e locale*), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (*Disciplina della procedura di V.I.A.*); il R.R. 41/2001 (*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*); la L.R. 7/2004 (*Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n° 40/2005; la L.R. 13/2015 (*Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (*Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n° 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 ed assunta al n°

1809 di prot., con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente P.T.C.P. (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che il legale rappresentante di EVD S.r.l. (C.F. e P.I.V.A. 10733550965) ha presentato istanza di concessione, assunta al protocollo ARPAE con il n. 229262 in data 18/12/2024, successivamente in parte rettificata e integrata con documentazione assunta al protocollo ARPAE il 16/01/202 con il n. 8073, per la derivazione da acque pubbliche superficiali da due corsi d'acqua (Rio Gambero e Rio Boriacco), con uso alternativo, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) del R.R. n. 41/2001, codice pratica PC24A0079, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pompa mobile;
- destinazione della risorsa per uso industriale (cantieri perforazioni orizzontali direzionali);
- portata massima di esercizio pari a 3 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 50 m³/anno;
- ubicazione dei siti di prelievo alternativi:
 - punto 1: Comune di Castel San Giovanni (PC), Località Strada del Fontanino, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 21, fronte mappale n. 818; coordinate UTM-RER: X: 532474 - Y: 989750;

- punto 2: Comune di Castel San Giovanni (PC), Località Strada del Morando, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 11, fronte mappale n. 35; coordinate UTM-RER: X: 534866 - Y: 991348;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta alla procedura semplificata di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), del R.R. 41/2001, poiché il prelievo ha carattere di provvisorietà e durata temporale limitata e definita, rispondendo a un fabbisogno idrico legato a una situazione contingente (cantiere perforazioni orizzontali direzionali), con portata massima non superiore a 5 l/s, ed esercitato mediante opere di prelievo mobili;

ACCERTATO:

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione;
- che la derivazione non ricade entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000;

DATO ATTO che, in data 24/12/2024, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA), ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

RITENUTO che la derivazione in oggetto, per le sue caratteristiche, ricada nella tipologia dei cosiddetti "attingimenti", rappresentati da prelievi estemporanei e limitati, sia nell'entità che nel periodo di esercizio, oggetto di procedure semplificate per cui, sulla base di quanto specificato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con la nota del 24/10/2018 "Direttiva Derivazioni – Specificazioni e Integrazioni riguardanti alcune modalità applicative", non è dovuta la valutazione ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e che, conseguentemente, non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017);

DATO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria è stata verificata la congruità dei quantitativi di risorsa demaniale richiesti con la succitata istanza di concessione;

RITENUTO di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia: nel punto 1 (Rio Gambero) pari a 21 l/s nel periodo estivo e 21 l/s nel periodo invernale e nel punto 2 (Rio Boriacco) pari a 50 l/s nel periodo estivo e 60 l/s nel periodo invernale;

DATO ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “industriale”;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone 2025;
- ha versato in data 17/02/2025 la somma pari a 349,78 € richiesta a titolo di deposito cauzionale;

CONSIDERATO, INFINE, che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- il Responsabile del procedimento è il Titolare dell'Incarico di Funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso industriale e altri utilizzi", Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Pietro Boggio Tomasaz;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti del Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC24A0079;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di **assentire** a EVD S.r.l. - C.F. e P.I.V.A 10733550965, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione, con procedura semplificata, per la derivazione di acque pubbliche superficiali, da due corsi d'acqua (Rio Gambero e Rio Boriacco), con uso alternativo, codice pratica PC24A0079, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), del R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pompa mobile;
 - destinazione della risorsa per uso industriale (cantiere perforazioni orizzontali direzionali);
 - portata massima di esercizio pari a 3 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 50 m³/anno;
 - ubicazione dei siti di prelievo alternativi:
 - punto 1: Comune di Castel San Giovanni (PC), Località Strada del Fontanino, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 21, fronte mappale n. 818; coordinate UTM-RER: X: 532474 - Y: 989750;
 - punto 2: Comune di Castel San Giovanni (PC), Località Strada del Morando, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 11, fronte mappale n. 35; coordinate UTM-RER: X: 534866 - Y: 991348;
 - corpi idrici interessati:
 - punto 1 Rio Gambero, c.i. non classificato;
 - punto 2 Rio Boriacco, cod.: IT080103000000001ER;
2. di **stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2026**;
3. di **approvare** il **disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/02/2025;
4. di **dare atto** che:
 - a) quanto dovuto per l'anno 2025 è stato pagato;
 - b) la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 349,78 €, è stata versata;

5. di **dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
6. di **dare, altresì, atto** che il presente provvedimento è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
7. di **provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di **rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpac;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpac;
9. di **dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. di **notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali rilasciata alla ditta EVD S.r.l. - C.F. e P.I.V.A 10733550965 (codice pratica PC24A0079).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da una pompa mobile, della potenza di 4,2 KW e prevalenza 8 m, collegata a condotta mobile.
2. Il prelievo potrà avvenire in uno dei due punti alternativi come di seguito indicato:
 - punto 1: Comune di Castel San Giovanni (PC), Località Strada del Fontanino, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 21, fronte mappale n. 818; coordinate UTM-RER: X: 532474 - Y: 989750;
 - punto 2: Comune di Castel San Giovanni (PC), Località Strada del Morando, su terreno demaniale, censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al foglio n. 11, fronte mappale n. 35; coordinate UTM-RER: X: 534866 - Y: 991348.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale correlato a *“perforazioni orizzontali orizzontali per cantiere Castel San Giovanni/Amazon”*.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 3 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 50 m³/anno.
3. Il prelievo avviene alternativamente da due corpi idrici:
 - punto 1 Rio Gambero, c.i. non classificato;
 - punto 2 Rio Boriacco, cod.: IT080103000000001ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone dovuto per l'anno **2025** ammonta a **349,78 €**.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **349,78 €**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2026**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario,

regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale a valle del punto di prelievo 1, posto sul Rio Gambero, pari a 21 l/s nel periodo estivo e 21 l/s nel periodo invernale e a valle del punto 2, posto sul Rio Boriacco, pari a 50 l/s nel periodo estivo e 60 l/s nel periodo invernale. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della

L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il legale rappresentante di EVD S.r.l. - C.F. e P.I.V.A 10733550965, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 28/02/2025, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.